



Dott. NUNZIA GIACALONE
NOTAIO

Repertorio n. 246269 Raccolta n. 32842

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque,

il giorno ventidue del mese di novembre

in Novara e nel mio ufficio sito come infra.

Avanti a me Dottor Nunzia Giacalone, Notaio in Novara con stu-

dio al Viale Dante Alighieri n.2, iscritto presso il Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale

Monferrato, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e

concorde rinunzia fatta dalle parti, col mio consenso

Sono presenti:

- AMATO DOMENICO, impiegato, nato ad Agerola il 20 Settembre

1955 e domiciliato in Vercelli, Via Bava n.6 (C.F. MTA DNC

55P20 A068J),

- CERRA STEFANO, impiegato, nato a Vercelli il 14 Settembre

1972 e domiciliato in Vercelli, Via Monte di Pietà n.30 (C.F.

CRR SFN 72P14 L750K),

- CIRRONE LORENZA, impiegata, nata a Vercelli il 5 Maggio 1974

e domiciliata in Vercelli, Via Monte di Pietà n.30 (C.F. CRR


LNZ 74E45 L750L),

- FATTORE SOFIA, impiegata, nata a Busto Arsizio il g. 11 No-

vembre 1973 e domiciliata in Casalbeltrame, Viale Dei Cedri


n.3 (C.F. FTT SFO 73S51 B300H),

- FORTI GIORGIO, medico chirurgo, nato a Vigevano il 3 Novem-



	bre 1944 e domiciliato in Vercelli, Via Vallotti n.26 (C.F.
	FRT GRG 44S03 L872I),
	- MAFFEI CHIARA, libera professionista, nata a Mortara il 24
	Marzo 1977 e domiciliata in Vercelli, Via Armando Donna n.14
	(C.F. MFF CHR 77C64 F754W),
	- MAFFEZZONI MATTEO, impiegato, nato a Vercelli il 23 Settem-
	bre 1974 e domiciliato in Vercelli, Via Cirenaica n.64 (C.F.
	MFF MTT 74P23 L750S),
	- PROTO VERUSCA, restauratrice, nata a Vercelli il 20 Agosto
	1975 e domiciliata in Caresanablot, Via Aldo Moro n.21 (C.f.
	PRT VSC 75M60 L750U),
	- REALE ANTONIO, libero professionista, nato a Benevento il 30
	Luglio 1977 e domiciliato in Vercelli, Via Armando Donna n.14
	(C.F. RLE NTN 77L30 A783C),
	- SANTAGOSTINO ALBERTO, medico chirurgo, nato a Pavia il 25
	Agosto 1961 e domiciliato in Gropello Cairoli, via Don Ponzone
	n° 20
	(C.F. SNT LRT 61M25 G388K),
	- VALENZA ELENA, impiegata, nata a Vercelli il 3 Febbraio 1974
	e domiciliata in Vercelli, Via Cirenaica n.64 (C.F. VLN LNE
	74B43 L750M),
	Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità per-
	sonale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto se-
	gue in vari articoli unico contesto tra loro:
	Art.1) - E' costituita fra i componenti una associazione deno-

1.F.	minata	
	"VERCELLI ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E	
24	MIELOMA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"	
1.14	siglabile "VERCELLI A.I.L. - O.N.L.U.S.:"	
	Art.2) - La sede dell'associazione è in VERCELLI, Via Cirenai-	
em-	ca n.64.	
3.F.	Art.3) - L'associazione ha carattere volontario, non ha fini	
	di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-	
osto	ciale.	
3.f.	Art.4) - L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Vercelli	
	e provincia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scien-	
l 30	tifiche nel campo delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e	
n.14	delle altre emopatie maligne - il tutto di seguito indicato	
	semplicemente come "leucemie" - e di favorire il miglioramento	
l 25	dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei	
zone	leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la	
	conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni od	
	Istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco	
1974	adeguamento ottimale delle attività del settore.	
LNE	L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni atti-	
	ività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie.	
per-	L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sa-	
se-	nitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-	
	che, psichiche e sociali.	
ieno-	L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le attività previ-	



	ste dall'art.5) dello Statuto Sociale di cui infra ed a tal
	fine potrà gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifesta-
	zione e pubblicazione per il raggiungimento delle attività
	predette.
	Art.5) - La durata dell'associazione è illimitata.
	Art.6) - Il numero dei soci è illimitato.
	Art.7) - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
	a) dalle quote versate dai soci, il cui ammontare viene deter-
	minato dal Consiglio di Amministrazione;
	b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche e da
	contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da auto-
	rità, istituzioni, enti pubblici o privati;
	c) da donazioni, eredità e legati;
	d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese,
	sussidi da parte dello Stato e delle Regioni nonchè di enti
	pubblici e privati, italiani ed esteri;
	e) da proventi di sottoscrizioni di manifestazioni ed altre
	iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'associa-
	zione e da questa autorizzate;
	f) da ogni altra entrata.
	Art.8) - Per quanto riguarda l'ordinamento dell'associazione,
	la sua amministrazione, l'ammissione ed il recesso degli asso-
	ciati, l'assemblea dei soci, compiti e poteri del Consiglio di
	Amministrazione e degli altri organi sociali e quant'altro i-
	nerente la vita dell'associazione, i componenti fanno pieno ed

tal espresso riferimento alle norme contenute ed elencate nello
ta- Statuto Sociale che al presente atto si allega segnato di let-
ità tera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la
lettura per dispensa avutane dai comparenti, me Notaio consen-
ziente.

Art.9) - Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art.10) - I comparenti, riuniti in assemblea, all'unanimità
deliberano di rinviare alla prima assemblea utile la nomina
dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
dei Revisori, decidendo comunque di attribuire la carica di
Presidente al signor MAFFEZZONI MATTEO sopra generalizzato
nonchè la carica di Segretario alla signora FATTORE SOFIA an-
ch'essa sopra generalizzata.

Art.11) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rap-
presenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.

Art.12) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene
espressamente delegato dall'Assemblea a notificare il presente
atto a tutti gli Enti Pubblici o Privati che riterrà opportu-
ni, al fine di poterli interessare agli scopi sociali.

Art.13) - Per tutto quanto non previsto nel presente atto co-

	stitutivo e nell'allegato statuto, le parti fanno riferimento	Al
	alle disposizioni di legge in materia.	
	Richiesto io Notaio ricevo quest'atto dattiloscritto da perso-	PA
	na di mia fiducia e da me completato su due fogli di carta di	Ar
	cui occupa cinque pagine intere e quanto della presente e da	1.
	me letto ai comparenti che, da me interpellati, dichiarano di	n'.
	approvarlo.	"V
	F.TO: AMATO DOMENICO	
	CERRA STEFANO	L'
	CIRRONE LORENZA	CE
	FATTORE SOFIA	1.
	FORTI GIORGIO	in
	MAFFEI CHIARA	pul
	MAFFEZZONI MATTEO	tà
	PROTO VERUSCA	de.
	REALE ANTONIO	1.
	SANTAGOSTINO ALBERTO	pe:
	VALENZA ELENA	Art
	NUNZIA GIACALONE NOTAIO	2.
		n.6
		Il
		to
		Con
		Art
		3.1



Dott. NUNZIA GIACALONE
NOTAIO

to Allegato "A" al n. 242269 repert. e n. 32842 raccolta

S T A T U T O

so- PARTE PRIMA: GENERALITA'

di Art.1 - Costituzione e Denominazione

da 1.1 - E' costituita ai sensi degli artt.14 e ss. del C.C. u-


di n'Associazione denominata

"VERCELLI ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E

MIELOMA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "VER-
CELLI A.I.L. - O.N.L.U.S."

1.2 - L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utili-
tà Sociale" o l'acronimo "O.n.l.u.s." nonchè il segno grafico
dell'AIL Nazionale.



1.3 - L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della
personalità giuridica.

Art.2 - Sede

2.1 - L'Associazione ha sede legale in VERCELLI, Via Cirenaica
n.64.


Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimen-
to della sede e degli uffici purchè sempre nel territorio del
Comune di Vercelli.

Art.3 - Durata e carattere dell'associazione

3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta

	in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza	
	ed il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi e a	
	mente del successivo art.25.	
	3.2 - L'Associazione ha carattere volontario, non ha fini di	
	lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà socia-	
	le.	
	Art.4 - Scopi dell'associazione	
	4.1 - L'Associazione ha la funzione di promuovere in Vercelli	
	e provincia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scien-	
	tifiche nel campo delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e	
	delle altre emopatie maligne - il tutto di seguito indicato	
	semplicemente come "leucemie" - e di favorire il miglioramento	
	dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei	
	leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la	
	conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni od	
	Istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco	
	adeguamento ottimale delle attività del settore.	
	L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni atti-	
	vità di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie.	
	L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sa-	
	nitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-	
	che, psichiche e sociali.	
	4.2 - L'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizza-	
	re, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione,	
	pubblicazione ed attività per:	

senza	a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ri-	
e a	cerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epide-	
	miologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle	
i di	leucemie;	
scia-	b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di	
	ricerca esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di	
	ricercatori ad indirizzare la loro attività allo studio delle	
celli	leucemie;	
scien-	c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il	
oma e	coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a	
icato	soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;	
mento	d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la	
dei	formazione di nuovi ricercatori;	
in la	e) facilitare gli scambi di informazione scientifica a livello	
di od	nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori	
proco	nei vari centri nazionali o stranieri, patrocinare ed organiz-	
	zare corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitare	
atti-	l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, I-	
	stituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione	
a sa-	delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza	
fisi-	sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguar-	
	dia nella lotta contro i tumori maligni;	
izza-	f) incentivare e realizzare l'attività del volontariato senza	
ione,	fini di lucro;	
	g) collaborare con gli organi legislativi e di governo, stata-	



	li, regionali, e degli altri enti locali per la corretta ap-
	plicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e
	programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplican-
	do, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
	h) collaborare con le Autorità, con le Università e con i di-
	partimenti e i centri universitari, con le divisioni e i cen-
	tri ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nell'or-
	ganizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strut-
	ture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che
	di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e
	delle loro famiglie, ferma restando la competenza territoriale
	esclusiva delle sezioni dell'AIL, ove esistenti;
	i) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi
	sociali.
	4.3 - L'Associazione svolge inoltre la funzione di sezione pe-
	riferica autonoma, per la Provincia di Vercelli, della "AIL -
	Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma -
	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" - con sede in
	Roma, Via Ravenna, 34, riconosciuta con D.P.R. n.481 del 19
	Settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridi-
	che al n.263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito
	denominata per brevità "A.I.L. O.n.l.u.s."
	<i>Art.5 - Strumenti</i>
	5.1 - L'associazione non svolge attività diverse da quelle i-
	stituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-

ap- nesse.

ni e 5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto

can- di quanto previsto dalla normativa vigente, l'associazione po-

trà per il raggiungimento degli scopi sociali:

di- - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finan-

cen- ziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confron-

lor- ti del pubblico;

rut- - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non

che nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia

ci e natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi ana-

ziale loghi o comunque funzionali al raggiungimento dello scopo as-

sociativo;

scopi - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento

dello scopo associativo e senza carattere di professionalità,

e pe- fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a fa-

ALL - vore di terzi;

ma - - cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed

le in in comodato beni mobili ed immobili, comprese strutture, a-

el 19 ziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni

ridi- genere, mezzi di trasporto;


guito - reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzio-

nali.

le i- Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio

con- delle attività per le quali la legge richiede apposite auto-

rizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente



escluse: le attività riservate agli iscritti in albi professionali, l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 comma 1 D.L.vo 1° settembre 1993 numero 385 s.m.i.; l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58 s.m.i.; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Art.6 - Soci

6.1 - Sono soci dell'associazione con diritto di voto coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Inoltre, la qualifica di socio con diritto di voto si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci.


L'ammissione a socio comporta l'accettazione dello statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

E' data al Consiglio di Amministrazione la facoltà consentire che entrino a far parte dell'associazione "soci simpatizzanti" non aventi diritto al voto.


6.2 - L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

6.3 - I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

fes-	narie.	
del	6.4 - I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare	
L.vo	la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	
ivi-	6.5 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onora-	
.i.;	ri e benemeriti le persone istituzioni che abbiano acquisito	
dei	particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un signi-	
'at-	ficativo contributo all'associazione.	
ente	6.6 - Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che	
	versino annualmente un contributo liberale la cui entità mini-	
	ma viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Ammini-	
loro	strazione, ovvero versino, anche una tantum, un contributo di	
	rilevante valore.	
ista	6.7 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti mo-	
anda	tivi:	
	a) per recesso a norma dell'art.24 C.C.;	
co e	b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazio-	
cui	ne, ove il socio - benchè sollecitato - ometta di versare la	
	quota di partecipazione annuale, ovvero per accertati motivi	
tire	di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione,	
nti"	o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel	
	presente statuto, o per altri motivi che comportino l'incompa-	
uata	tibilità con i fini di questo statuto.	
	6.8 - La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto	
ati-	possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'As-	
rdi-	sociatione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.	




Art.7 - Patrimonio e bilanci	o
7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:	i
a) dalle quote versate dai soci;	7,
b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche e da	t
contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Auto-	d
rità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;	n
c) da donazioni, eredità e legati;	a
d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese,	d
sussidi da parte dello Stato e delle Regioni nonché di enti	P
pubblici e privati, italiani ed esteri;	A
e) da proventi di sottoscrizioni di manifestazioni ed altre	8
iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associa-	1
zione e da questa autorizzate;	2
f) da ogni altra entrata.	3
7.2 - Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di fun-	4
zionamento, mantenimento e di investimento della Associazione,	C
ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.	A'
7.3 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre	9
di ogni anno.	z
7.4 - Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione-	9
ne presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il 30	s
(trenta) aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario	9
precedente nonché una relazione presuntiva per l'anno in cor-	n'
so.	o'
7.5 - E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili	d'

	o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse connesse.	
e da	7.6 - L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiret-	
Auto-	to, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, per tutta la	
	durata di vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione	
	non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di	
	altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte	
pese,	della medesima e unitaria struttura.	
enti	PARTE SECONDA: ORDINAMENTO	
	Art.8 - <i>Organi</i>	
altre	8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:	
ocia-	1) l'Assemblea dei soci;	
	2) il Consiglio di Amministrazione;	
	3) il Presidente e il Vice Presidente;	
fun-	4) il Collegio dei Revisori.	
ione,	CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI.	
	Art.9 - Partecipazione all'Assemblea	
embre	9.1 - Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associa-	
	zione hanno diritto di partecipare e di votare i soci.	
azio-	9.2 - Il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico pos-	
il 30	sono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.	
ario	9.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazio-	
cor-	ne, ed in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione	
	ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza	
utili	dei soci effettivi presenti.	

9.4 - Il Presidente dell'Associazione nomina il Segretario per	a
la redazione del verbale.	b
Art.10 - Competenze dell'Assemblea	z
10.1 - E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordi-	c
naria:	r
a) determinare le quote di ammissione per i soci, ove non vi	l
provveda il Consiglio di Amministrazione;	n
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, deter-	z
minandone il numero;	g
c) nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Pre-	o
sidente del Collegio dei Revisori;	m
d) designare eventuali Presidenti Onorari dell'Associazione;	d
e) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del	d
programma di attività.	l
10.2 - E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede stra-	z
ordinaria:	d
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;	A
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.	l
Art.11 - Convocazione dell'Assemblea	i
11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una	u
volta l'anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge,	d
per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo del-	l
le cariche sociali.	t
11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via	z
ordinaria che in via straordinaria:	v

per	a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;	
	b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, indiriz-	
	zata al Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
rdi-	c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Reviso-	
	ri.	
a vi	11.3 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione	
	sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
ter-	zione o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci	
	giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano,	
Pre-	o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci, che contenga l'ordine	
e;	del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche	
del	diverso dalla sede dell'Associazione.	
	11.4 - L'avviso può contenere la data per la seconda convoca-	
tra-	zione, che comunque non deve avere luogo nello stesso giorno	
	della prima convocazione.	
	Art.12 - Costituzione dell'Assemblea	
	12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita,	
	in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più	
una	uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
gge,	dei soci presenti.	
del-	12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costi-	
	tuita, per le modificazioni statutarie, sia in prima convoca-	
. via	zione, a norma dell'art.21 del codice civile. In seconda con-	
	vocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la	



	maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.		a
	12.3 - Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente		l
	art.12.2, l'Assemblea straordinaria é validamente costituita		r
	nei termini di cui all'art.12.1.		l
	12.4 - E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per		n
	iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusi-		c
	vamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, purchè		e
	apposta in sua presenza.		g
	Il Socio delegato non può rappresentare più di cinque altri		s
	Soci e deve consegnare al Presidente o chi ne fa le veci prima		l
	dell'inizio dell'Assemblea, la delega o le deleghe in suo pos-		v
	sesso.		s
	12.5 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha inol-		c
	tre la facoltà, quando vi siano all'ordine del giorno modifi-		s
	cazioni statutarie, e tutte le volte che lo riterrà opportuno,		:
	di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.		l
	La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria		t
	qualora all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento dell'As-		:
	sociazione.		:
	12.6 - I verbali delle riunioni di Assemblea sono redatti in		
	forma sintetica dal Segretario in carica o, in sua assenza, e		
	solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal		
	Presidente dell'associazione.		
	Art.13 - Deliberazione dell'Assemblea		
	13.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni		

assembleari.

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti.

13.3 - Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si considera eletto, rispettivamente, per Consigliere chi sia socio da maggior tempo, e per Revisore il socio con precedenza su un non socio, e tra i soci quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi sia all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione sono prese a norma dell'art.21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art.13.2.

13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astentori.

13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e dal Notaio se presente.

13.7 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto

	di voto, nè possono rappresentare altri soci.	e, n
	CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	dina
	Art.14 - <i>Composizione del Consiglio</i>	Coll
	14.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno	Art.
	di tre e non più di 11 (undici) membri, che possono essere	15.1
	scelti anche fra persone che non sono soci.	unic
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare una giunta di tre	ogni
	persone per la gestione degli affari correnti, e in via d'ur-	allic
	genza per quelli straordinari, fermo l'obbligo - per questi	done
	ultimi - di sottoporre le decisioni al parere dell'intero Con-	Coll
	siglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi.	Decc
	14.2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni	vier
	e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo	15.2
	delle cariche sociali; i componenti prestano la loro attività	Pres
	gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e	vial
	sono rieleggibili.	nan
	14.3 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proce-	Le
	dere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio	com
	stesso, fino al termine statutario, se dimissionari alcuni	tra
	membri, purchè meno della metà; quelli così nominati restano	gio
	in carica fino all'assemblea successiva.	15..
	14.4 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la mag-	za,
	gioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio cessa dal-	e/o
	l'ufficio; gli Amministratori uscenti devono convocare l'As-	ore
	semblea per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione	Art

e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il Collegio dei Revisori a provvedere al riguardo.

meno Art.15 - Convocazione del Consiglio

essere 15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre, e comunque

il tre ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando

d'ur- allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indican-

gesti done l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il

Con- Collegio dei Revisori.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio

anni viene convocato dal Collegio dei Revisori.

nuovo 15.2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal

attività Presidente o dal Segretario, con lettera raccomandata da in-

a, e viare ai membri almeno quattro giorni continui prima dell'adunanza.

proce- Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per rac-

iglio comandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o at-

alcuni traverso posta elettronica e devono contenere l'ordine del

stano giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

15.3 - Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunan-

mag- za, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma

dal- e/o fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto

l'As- ore prima.

zione Art.16 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio

16.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono vali-	b)
damente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi	sc
componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare,	c)
e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua as-	zi
senza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.	d)
16.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggio-	e)
ranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando al-	Pr
cuni tra questi si astengono o si allontanano; in caso di pa-	de
rità prevale il voto del presidente dell'adunanza.	f)
16.3 - Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza	cc
diritto di voto, il Presidente o i Presidenti Onorari, il Pre-	ri
sidente del Comitato Scientifico, i Revisori, il Segretario e	ne
il Tesoriere.	tu
16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Ammini-	to
strazione sono fatte constare nel verbale che, trascritto nel-	gl
l'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione, de-	cc
ve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può	h)
essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.	z:
<i>Art.17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione</i>	i)
Art.17.1 - Al Consiglio di Amministrazione competono le se-	t:
guenti attribuzioni:	z:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività del-	la
l'associazione per l'attuazione dello scopo associativo, se-	j)
guendo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le inizia-	l)
tive del caso;	pe

vali-	b) predisporre il bilancio ed il programma dell'attività da
suoi	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
care,	c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-
l'as-	ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
	d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
ggio-	e) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo
o al-	Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di
l'pa-	decesso, di rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
	f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e
senza	convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobilia-
Pre-	ri ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengono
zio e	necessarie per l'esecuzione di attività, ed infine attuare
	tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tut-
mini-	to o in parte l'attuazione;
nel-	g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla
de-	competenza dell'Assemblea a norma di statuto o di legge;
e può	h) stabilire e cambiare l'indirizzo della sede dell'Associa-
	zione che deve comunque rimanere a Vercelli;
	i) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e opera-
se-	tivi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con partecipa-
	zione di non soci, che propongano iniziative e programmi di
del-	lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
se-	j) determinare la quota associativa dei soci.
izia-	l) curare e predisporre i rapporti con il volontariato, il
	personale medico e non medico del centro ove la Associazione

svolge la propria attività.	rio
17.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe	nio
specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiunta-	par
mente o congiuntamente.	lib
17.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il	18.
Presidente, il Vice Presidente nonché il Tesoriere ed il Se-	ven
gretario, scegliendo questi ultimi, eventualmente, anche al di	CAP
fuori dei suoi membri.	Art
17.4. Su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, pos-	19.
sono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di	soc
voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi partico-	dis
lari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al	19.
fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta docu-	l'A
mentazione prima di assumere le decisioni che a loro competa-	str
no.	zic
CAPO III: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	del
<i>Art.18 - Competenze del Presidente</i>	19.
18.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il	re
Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli ef-	nis
fetti anche in giudizio.	del
A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e	sti
di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti	pos
tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e	ché
qualsunque altro atto connesso o consequenziale.	19.
18.2 - Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segreta-	gli

rio, di convocare e presiedere l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

18.3 - In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente.

CAPO IV: TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.19 - Competenze del Tesoriere

19.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.

19.2 - Il Tesoriere ha il compito di amministrare i fondi dell'Associazione secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione, di fornire i dati al Consiglio stesso per la redazione del Conto Consuntivo annuale del Bilancio preventivo, e della Relazione morale e finanziaria dell'Associazione.

19.3 - In casi di particolare necessità o urgenza, il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di Amministrazione, eseguire atti riguardanti la gestione finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

19.4 - Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o revoca, e può es-

	sere nuovamente nominato.	
	CAPO V: COLLEGIO DEI REVISORI	
	Art.20 - Composizione del Collegio dei Revisori	
	20.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assem-	
	blea dei soci.	
	20.2 - I membri del Collegio dei Revisori vengono scelti di	
	preferenza fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e	
	negli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ra-	
	gionieri, o in altri Albi professionali, o tra persone con e-	
	sperienza in materia contabile-finanziaria.	
	I revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro	t
	funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assemblea-	1
	re, e sono rieleggibili.	t
	20.3 - I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età,	2
	sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qual-	2
	siasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del	i
	triennio; i sostituti rimangono in carica fino alla prossima	s
	assemblea, che provvede ad integrare il Collegio.	a
	Art.21 - Competenze del Collegio dei Revisori	b
	21.1 - Al Collegio dei Revisori compete:	t
	a) controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accer-	a
	tando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei	2
	regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della con-	p
	tabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabi-	b

li;

b) presentare all'Assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo - contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

CAPO VI: COMITATO SCIENTIFICO.

Art.22 - Composizione del Comitato Scientifico

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, che potrà essere composto anche da persone non socie, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Art.23 - Competenze del Comitato Scientifico

23.1 - Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, o un altro membro da questi designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

23.2 - Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività, e con libertà di forme; per la validità delle decisioni del Comitato

sarà necessario il voto della maggioranza dei presenti.	25.1
In caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.	soci : gli a
Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle suddette adunanze.	Il ve: 25.2
23.3 - Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.	zione a) no
CAPO VII : IL SEGRETARIO GENERALE	quida:
Art.24 - Competenze del Segretario	vile
24.1 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario Generale.	medes. b) de
24.2 - Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio e dura in carica per un anno rinnovabile.	altre di pu
24.3 - Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, se delegato, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.	svilu delle sno n.662 Art.2
24.4 - Il Segretario partecipa, senza diritto di voto se non componente del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso ed alle riunioni dell'Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.	26.1 tuto, sposi di Ut F.TO:
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI	
Art.25 - Scioglimento	

25.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt.11 e 12.

Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

25.2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli artt.11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e di altre emopatie maligne, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96 n.662.

Art.26 - Rinvio

26.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.

F.TO: AMATO DOMENICO

CERRA STEFANO

CIRRONE LORENZA

FATTORE SOFIA

FORTI GIORGIO

MAFFEI CHIARA

MAFFEZZONI MATTEO

PROTO VERUSCA

REALE ANTONIO

SANTAGOSTINO ALBERTO

VALENZA ELENA

NUNZIA GIACALONE NOTAIO

Registrato a Novara il 24 NOVEMBRE 2005 al n. 4418 serie I

esatte Euro 168,00

IL DIRETTORE F.TO IANNACCONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USI DI LEGGE

Novara, lì 20 DICEMBRE 2005

